



Carta dei servizi per il procedimento amministrativo:  
**Autorizzazione/diniego all'esercizio dell'assistenza  
tecnica del contribuente dinanzi le Commissioni  
Tributarie, ai sensi dell'articolo 63, commi 3 e 4, del  
DPR 29 settembre 1973, n. 600.**

## Sommario

Presentazione pag. 3

### Parte prima

A. Introduzione pag. 4

B. Organizzazione della Direzione della Giustizia Tributaria pag. 5

C. Ubicazione e recapiti dell'Amministrazione pag. 5

### Parte seconda

A. Normativa di riferimento pag. 7

B. Contenuto della domanda per l'autorizzazione pag. 10

C. Controlli sui requisiti pag. 11

D. Tempi ed esiti del procedimento pag. 12

E. Segnalazioni di disservizi pag. 14

F. Modulistica pag. 15

## **Presentazione**

La Direzione della Giustizia Tributaria (D.G.T.), in un'ottica di trasparenza, orientamento e garanzia nei confronti del cittadino, ha realizzato la presente "carta dei servizi" come documento guida al servizio erogato dall'Ufficio VII.

Obiettivo principale è presentare nel modo più semplice il servizio concernente l'autorizzazione all'esercizio della funzione di assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni tributarie, indicando modalità, tempi, risorse materiali e umane coinvolte nel citato servizio.

Per questo motivo la "carta dei servizi" vuole essere uno strumento di comunicazione diretta ed efficace in grado di coniugare la chiarezza espositiva con l'accesso al servizio nel rispetto dei vincoli normativi.

L'obiettivo è dunque di avvicinare il cittadino, o utente in genere, all'Amministrazione al fine di creare i presupposti per un'interazione basata sulla reciprocità delle relazioni, sulla fiducia, sulla trasparenza e sulla collaborazione.

La presente "carta dei servizi" costituisce un progetto di qualità per garantire all'utente di conoscere e valutare preventivamente il servizio offerto, con evidenti vantaggi in ordine alla conoscenza delle relative procedure e delle formalità richieste.

# Parte prima

## A. Introduzione

La “carta dei servizi” è stata redatta nell’ambito delle azioni di prevenzione e di repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.

Il presente documento intende completare, unitamente alla realizzazione del sito web della Giustizia tributaria, il processo di miglioramento organizzativo e lavorativo per un incremento dell’efficacia/efficienza dell’azione amministrativa.

Lo scopo della “carta dei servizi”, nell’ambito di tale processo, è di migliorare il rapporto con l’utenza creando, anche con l’utilizzo di nuove tecnologie, nuovi canali di comunicazione con coloro che richiedano l’autorizzazione all’esercizio della funzione di assistenza tecnica del contribuente dinanzi alle Commissioni tributarie.

In sintesi, la “carta dei servizi” deve intendersi quale strumento di trasparenza, conoscenza, orientamento e garanzia del cittadino; essa si ispira alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

L’amministrazione nell’erogare il citato servizio conformerà la propria attività al rispetto dei seguenti principi fondamentali:

- uguaglianza, imparzialità e rispetto della riservatezza dei dati personali degli interessati;
- partecipazione e trasparenza, garantendo forme di accesso all’iter procedurale;
- efficacia ed efficienza, adottando le soluzioni tecnologiche e procedurali più idonee, compatibilmente con le risorse disponibili.

## **B. Organizzazione della Direzione della Giustizia Tributaria**

La Direzione della Giustizia Tributaria si articola in sette uffici dirigenziali non generali e provvede alla gestione e al funzionamento dei servizi concernenti la giustizia tributaria, svolgendo, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. o), del D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 67, le seguenti funzioni: gestione dei servizi concernenti il funzionamento della giustizia tributaria; analisi, elaborazione e monitoraggio delle norme in materia di contenzioso tributario; rilevazione e analisi statistiche sull'andamento del processo tributario; valutazione e predisposizione di elementi amministrativi e tecnici sui progetti di legge, sugli emendamenti parlamentari e sugli atti di sindacato ispettivo; emanazione di direttive interpretative della legislazione in materia di contenzioso tributario.

In particolare, tra le attribuzioni dell'Ufficio VII della D.G.T., figura il rilascio delle autorizzazioni per l'assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni tributarie e la gestione del relativo contenzioso.

## **C. Ubicazione e recapiti dell'Amministrazione**

La sede del Dipartimento delle Finanze, Direzione della Giustizia Tributaria, è ubicata in via dei Normanni 5 – Roma.

L'Ufficio VII, cui compete l'istruttoria, è situato al II piano, stanze n. 2.074 e n. 2.084.

Il Direttore della D.G.T., competente al rilascio del provvedimento autorizzativo, è presente al I piano, stanza n. 1.066.

La sede di Via dei Normanni 5 si raggiunge utilizzando:

- la metro B scendendo alla fermata Colosseo per poi proseguire verso Via Labicana con il bus 51, 85, 87, 117, 810 o anche a piedi per circa duecento metri;
- la metro A, scendendo alla fermata Manzoni per poi proseguire verso il centro con il tram 3 o bus 810.

## RECAPITI

### **Direzione della Giustizia Tributaria**

Via dei Normanni, 5

00184 – Roma

telefono = 06.9383.6699/6570/6562

fax = 06.50171779 o 06.50171494

pec = [df.dgt@pce.finanze.it](mailto:df.dgt@pce.finanze.it)

e-mail = [df.segreteria.dgt@finanze.it](mailto:df.segreteria.dgt@finanze.it)

e-mail = [df.dgt.uff07@finanze.it](mailto:df.dgt.uff07@finanze.it)

sito web = <http://giustiziatributaria.it/gt/home>

## Parte seconda

### A. Normativa generale di riferimento

Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, disciplina il processo tributario e prevede l'obbligo generalizzato di farsi assistere da un difensore, ad eccezione delle controversie tributarie di valore inferiore a € 2582,28, che possono essere proposte direttamente dalle parti interessate.

In particolare, ai sensi del citato art. 12, comma 2 (primo e secondo periodo), del decreto legislativo n. 546/1992 sono, tra l'altro, abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali:

- gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali, nonché i consulenti del lavoro purché non dipendenti dall'amministrazione pubblica;
- gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, gli agrotecnici e i periti agrari per specifiche materie;
- gli spedizionieri doganali per le materie concernenti i tributi amministrati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Sono abilitati, altresì, all'assistenza tecnica i soggetti indicati nell'articolo 63, terzo comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, se iscritti in appositi elenchi da tenersi presso il ministero dell'economia e delle finanze.

Sono, infine, autorizzati, se iscritti in appositi elenchi da tenersi presso le Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate:

- i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'ILOR, e l'IRPEG;
- i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, primo comma, numero 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale;
- i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti nell'elenco tenuto dalla Intendenza di Finanza competente per territorio, ai sensi dell'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.

#### **A.1) Normativa specifica in materia di autorizzazioni rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 63 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600**

Il rilascio delle autorizzazioni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze è disciplinato dall'articolo 63, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 in base al quale *“Il Ministero delle Finanze può autorizzare all'esercizio dell'assistenza e della rappresentanza davanti alle commissioni tributarie gli impiegati delle carriere dirigenziali direttiva e di concetto dell'amministrazione finanziaria nonché gli ufficiali e i*



*sottufficiali della guardia di finanza collocati a riposo dopo almeno venti anni di effettivo servizio. L'autorizzazione può essere revocata in ogni tempo con provvedimento motivato. Il Ministero tiene l'elenco delle persone autorizzate e comunica alle segreterie delle commissioni tributarie le relative variazioni?*

Il successivo comma 4 prevede, comunque, che *“a coloro che hanno appartenuto all'amministrazione finanziaria e alla guardia di finanza, ancorché iscritti in un albo professionale o nell'elenco previsto nel precedente comma, è vietato, per due anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego, di esercitare funzioni di assistenza e di rappresentanza presso gli uffici finanziari e davanti le commissioni tributarie”*.

Il comma 5 dello stesso articolo prevede, infine, che *“Chi esercita funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria in violazione del presente articolo è punito con la multa da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.”*

La sanzione prevista dal citato comma 5 è stata depenalizzata dalla legge 24 novembre 1981, n.689, come modificato dalla legge 28 dicembre 1993, n. 562 ed il relativo importo è stato raddoppiato per effetto dell'articolo 113, comma 3, della stessa legge n. 689/81. Attualmente, quindi, la sanzione amministrativa prevista varia da un minimo di 51 euro ad un massimo di 516 euro.

Ai sensi dell'art. 8 del D.L. 8 agosto 1996 n. 437 (come convertito dalla Legge 24 ottobre 1996 n. 556), è fatto divieto di esercitare le funzioni di rappresentanza dei contribuenti a coloro che abbiano subito una condanna per uno dei reati contro la P.A. per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a anni due ovvero a coloro che, per i medesimi reati, abbiano beneficiato dell'applicazione della pena su richiesta ai sensi degli art. 444 e seguenti del codice di procedura penale.

## **B. Contenuto della domanda per l'autorizzazione**

La Direzione della Giustizia Tributaria deve ponderare tutti gli elementi che vengono acquisiti nel corso dell'istruttoria, onde evitare di autorizzare soggetti che nello svolgimento della funzione possano eventualmente agire in contrasto con gli interessi generali della giustizia tributaria, a tutela del diritto costituzionalmente garantito di difesa del contribuente.

**B.1)** A tal fine, l'istruttoria della domanda di autorizzazione prevede l'acquisizione in particolare delle seguenti informazioni:

- possesso di una effettiva anzianità di servizio di almeno 20 anni nella carriera direttiva e/o di concetto nell'amministrazione finanziaria, ovvero possesso di una corrispondente anzianità di servizio quale Ufficiale/Sottufficiale della Guardia di Finanza;
- di non svolgere e di non aver svolto nel biennio successivo al collocamento a riposo, anche se iscritto ad albi professionali, attività di assistenza tecnica dei contribuenti innanzi agli Uffici finanziari ed alle Commissioni tributarie;
- di non intrattenere rapporti di lavoro subordinato;
- di non svolgere attività commerciale lucrativa, né in forma individuale né in forma societaria e di non rivestire, pertanto, la qualità di socio amministrativo di società semplici, né quella di amministratore unico o delegato di società di capitale;
- di non aver subito sanzioni disciplinari, ovvero, indicazione di quelle subite;
- di non aver subito condanne penali, ovvero, indicazione di quelle subite;
- di non aver subito condanne in materia di responsabilità contabile, ovvero, indicazione di quelle subite;
- eventuale pendenza di procedimenti penali e/o contabili.

La domanda di autorizzazione (fac-simile presente nella parte F.1 “modulistica”), corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio (fac-simile presente nella parte F.2 “modulistica”), dovrà essere inviata, previo assolvimento dell’imposta di bollo vigente, all’Ufficio VII della Direzione della Giustizia Tributaria, sito ai recapiti descritti a pag. 6.

L’invio può avvenire:

- tramite il servizio postale (con o senza raccomandata) ai recapiti descritti a pag. 6;
- mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata (pec) indicata a pag. 6;
- mediante la consegna della documentata richiesta presso “ufficio accettazione corrispondenza” situato al piano terra della sede dell’Amministrazione in Via dei Normanni, 5 – Roma.

## **C. Controlli sui requisiti**

**C.1)** L’Ufficio provvederà ad effettuare idonei controlli sulle predette dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per il tramite delle Amministrazioni di appartenenza degli interessati; qualora dal successivo controllo della dichiarazione sostitutiva emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il dichiarante decadrà dai benefici concessi con il provvedimento autorizzativo.

La suddetta decadenza comporta l’adozione di un provvedimento di revoca dell’autorizzazione.

Inoltre, l’ufficio comunicherà all’autorità giudiziaria il riscontro della non veridicità del contenuto della dichiarazione. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il dichiarante “è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.

- C.2)** Nell'ipotesi che l'interessato non produca alcuna dichiarazione sostitutiva, di cui al fac-simile nella parte D.2 "modulistica", l'Ufficio adotterà un provvedimento di improcedibilità amministrativa, ai sensi dell'art. 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
- C.3)** Laddove l'interessato dichiara stati, qualità personali e fatti che comportano il non rilascio dell'autorizzazione, l'Ufficio - prima della formale adozione del relativo provvedimento - comunicherà all'interessato, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda; ciò al fine di garantire al richiedente la possibilità di presentare proprie osservazioni al riguardo. La predetta comunicazione dell'Ufficio interromperà i termini di conclusione del procedimento, che inizieranno nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza dei dieci giorni a disposizione dell'interessato dal ricevimento della comunicazione per la presentazione delle osservazioni di parte.

## **D. Tempi ed esiti del procedimento**

- D.1)** I tempi per l'erogazione del servizio prevedono 30 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Il suddetto termine rimane sospeso dalla data della eventuale richiesta dell'Ufficio della dichiarazione sostitutiva di cui al punto precedente B.1) fino alla data della sua acquisizione, nonché nell'ipotesi prospettata al punto precedente C.3).
- D.2)** Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'inserimento del nominativo del soggetto autorizzato in un apposito elenco pubblicato sul portale M.E.F. sezione "Trasparenza - Provvedimenti - Provvedimenti dirigenti - Dipartimento delle Finanze - Autorizzazione all'esercizio dell'assistenza tecnica nei processi tributari" ( [www.mef.gov.it/operazione-trasparenza/provvedimenti/provv\\_dir/fin/aut/index.html](http://www.mef.gov.it/operazione-trasparenza/provvedimenti/provv_dir/fin/aut/index.html) ) e sul portale della Giustizia

Tributaria ( [www.giustiziatributaria.finanze.it](http://www.giustiziatributaria.finanze.it) ), di prossima attivazione, sezione “Assistenza tecnica alla difesa del contribuente – elenco autorizzati”.

**D.3)** Avverso il provvedimento di diniego o di improcedibilità amministrativa di cui al punto B.3 potrà essere presentato, alternativamente, con pagamento del vigente contributo unificato di cui all’art. 13, comma 6-bis, lett. e), del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115:

- ricorso giurisdizionale, ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, al T.A.R. competente per territorio entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla predetta notifica, in applicazione dell’art. 9, comma 1, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

AUTORITA’ PREPOSTA ALL’AUTORIZZAZIONE/DINIEGO:

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

[df.segreteria.dgt@finanze.it](mailto:df.segreteria.dgt@finanze.it) - tel. 06.93836699 - fax 06.50171779

AUTORITA’ PREPOSTA ALL’ISTRUTTORIA E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO VII

[df.dgt.uff07@finanze.it](mailto:df.dgt.uff07@finanze.it) - tel. 06.93836570 - fax 06.50171494

## ***E.* Segnalazioni di disservizi**

In caso di mancato rispetto degli impegni indicati nella presente Carta dei Servizi, gli interessati possono segnalare per iscritto gli eventuali disservizi riscontrati, anche al seguente indirizzo di posta elettronica: [df.dgt.uff07@finanze.it](mailto:df.dgt.uff07@finanze.it), indicando le proprie generalità, l'oggetto e il motivo del reclamo. L'Amministrazione fornirà una risposta entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo.

## **F. Modulistica**

### **F.1) fac - simile della domanda**

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Dipartimento delle Finanze  
Direzione della Giustizia Tributaria  
Ufficio VII  
Via dei Normanni, 5  
00184 - ROMA

OGGETTO: Domanda di abilitazione all'esercizio dell'assistenza e della rappresentanza dei contribuenti davanti alle Commissioni Tributarie ai sensi dell'art. 63, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, richiamato dall'art. 12 del decreto legislativo n. 546/1992.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ codice  
fiscale \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ in  
\_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_

### **P R E M E S S O**

- che usufruisce del trattamento di quiescenza dal giorno \_\_\_\_\_;
- che ha prestato ininterrottamente servizio di ruolo per \_\_\_\_ anni, assunto in servizio il \_\_\_\_\_, con decorrenza giuridica dal \_\_\_\_\_ nell'Amministrazione Finanziaria;
- che ha prestato servizio nell'ultimo quinquennio presso l'Ufficio \_\_\_\_\_ rivestendo la qualifica di \_\_\_\_\_

### **C H I E D E**

che gli venga rilasciata l'autorizzazione di cui al citato art. 63 e che venga iscritto nell'apposito elenco previsto dall'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 546/1992.

Dichiara altresì di essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali di cui al relativo codice - decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 - avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di legge.

Data,

In fede

N.B. : la domanda deve essere corredata di marca da bollo del valore di € 16,00; si prega di allegare fotocopia di un documento valido.

- Recapito telefonico: \_\_\_\_\_
- e-mail (eventuale): \_\_\_\_\_



**F.2) fac - simile della dichiarazione sostitutiva ex art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.**

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze  
 Dipartimento delle Finanze  
 Direzione della Giustizia Tributaria  
 Ufficio VII  
 Via dei Normanni, 5  
 00184 ROMA

**OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, dall'art. 76 del DPR 445/2000, rende la seguente dichiarazione:

<input type="radio"/> possiede una effettiva anzianità di servizio di almeno 20 anni nella carriera direttiva e/o di concetto nell'amministrazione finanziaria;
ovvero
<input type="radio"/> è stato Ufficiale/Sottufficiale della Guardia di Finanza, collocato a riposo dopo almeno venti anni di effettivo servizio;

<input type="radio"/> non svolge, né ha svolto nel biennio successivo al suo collocamento a riposo, anche se iscritto ad albi professionali, attività di assistenza tecnica dei contribuenti innanzi agli Uffici finanziari ed alle Commissioni tributarie;
<input type="radio"/> non intrattiene rapporti di lavoro subordinato;
<input type="radio"/> non svolge attività commerciale lucrativa, né in forma individuale né in forma societaria e non riveste, pertanto, la qualità di socio amministrativo di società semplici, né quella di amministratore unico o delegato di società di capitale;
<input type="radio"/> non ha subito sanzioni disciplinari;
ovvero
<input type="radio"/> ha subito le seguenti sanzioni disciplinari:.....;
<input type="radio"/> non ha subito condanne penali;
ovvero
<input type="radio"/> ha subito le seguenti condanne penali:.....;
<input type="radio"/> non ha subito condanne in materia di responsabilità contabile;

ovvero
<input type="radio"/> ha subito le seguenti condanne in materia di responsabilità contabile:..... .....;
<input type="radio"/> sono pendenti, a suo carico, i seguenti procedimenti penali e/o contabili:..... ..... .....

Dichiara altresì di essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali di cui al relativo codice – decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di legge.

Allega fotocopia del documento di identità n. \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

Data

In fede  
(firma leggibile)